

# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

## (Provincia di Catanzaro)

**Delibera n. 20**

**Del 21/07/2015**

### **Copia Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TASI. Conferma per l'anno 2015 aliquota vigente.**

L'anno **2015**, il giorno **ventuno** del mese di **luglio** dalle ore **18,10** a seguire, nella sala delle adunanze consiliari.

Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.
1	PUTAME PIETRO	X		8	TEDESCO MARIA	X	
2	SENESE SEBASTIANO	X		9	FIOZZO GREGORIO ANGELO		X
3	CALISTO FRANCESCO	X		10	GIULIANO NICOLA	X	
4	PROCOPIO FRANCESCO	X		11	NOSDEO ANGELO MICHELE		X
5	DE SANDO NICOLA EVARISTO	X		12	SERIO DOMENICO	X	
6	MELITO GIOVANDOMENICO	X		13	DAVOLI ANDREA	X	
7	BUCCAFURNI ALESSANDRA	X					

**Assegnati: 13**

**In carica: 13**

**Presenti: 11**

**Assenti: 2**

**Si da atto che alle ore 18,35 esce dall'aula il consigliere De Sando Nicola Evaristo, per cui rifatto l'appello nominale risultano presenti: 11; assenti: 2 (Fiozzo Gregorio Angelo e Nosdeo Angelo Michele) e rimangono tali fino alla fine della trattazione.**

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Comunale il Presidente Dott. Francesco Calisto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*  
*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla*

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Richiamato** infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato la scadenza di versamento dell'acconto TASI 2015 entro il 16 giugno 2015 e il saldo entro il 16 dicembre 2015;

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 02/09/2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 16 del 02/09/2014 con la quale vengono approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali, si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

-Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;

-Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

-Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda individuale.

**Stabilito** che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, anche parziale, è diretta la TASI risultano essere i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	SERVIZIO DI VIABILITA'	€ 17.500,00
2	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 220.000,00
3	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	€ 2.500,00
4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 1.000,00
5	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 0
6	BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	€ 5.627,46
<b>TOTALE</b>		<b>€ 246.627,46</b>

**Ritenuto** quindi riconfermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50
Altri immobili (ESCLUSO CAT D)	0,00
Aree edificabili	0,00
.....	
.....	

**Stimato** in €. 175.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**Visti** i costi dei servizi indivisibili ammontanti ad euro 246.627,46 a fronte di un gettito di €. 175.000,00 (copertura 71%);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, successivamente per effetto del D.M. del 16 marzo 2015 prorogato al 31 maggio 2015, ulteriormente differito con D.M. del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il*

*Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Vista** la L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015);

**Dato atto che** il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria dopo aver accertato la regolarità tecnica amministrativa dell'atto de quo, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Il Presidente del C.C. Dott. Francesco Calisto dopo aver illustrato la proposta de quo, non essendoci interventi, invita i Consiglieri alla votazione per cui:

con voti, favorevoli: n. 7; contrari: 2 (Giuliano Nicola e Serio Domenico) astenuti: n. 1 (Davoli Andrea); espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri votanti su 10 presenti e 13 assegnati ed in carica;

**DELIBERA**

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**Riconfermare** per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2015:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50
Altri immobili	0,00
Aree edificabili	0,00
.....	
.....	

**Dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ogni tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al

31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e così come stabilito dall'art.1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

**Stimare** in €. 175.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**Stabilire** in €. 246.627,46 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	SERVIZIO DI VIABILITA'	€ 16.500,00
2	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 265.500,00
3	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	€ 9.500,00
4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 2.000,00
5	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 500,00
6	BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI	€ 11.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 305.000,00</b>

**Stabilire**, in conformità all'art.1, commi 688 e 689, della L.147/2013 e all'art.6, comma 2 L. A del regolamento, che il versamento annuale del tributo per i servizi indivisibili (TASI) debba essere effettuato in due rate semestrali scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre;

**Trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

**Pubblicare** le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune all'Albo Pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;

**Successivamente** con voti, favorevoli: n. 7; contrari: 2 (Giuliano Nicola e Serio Domenico) astenuti: n. 1 (Davoli Andrea); espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri votanti su 10 presenti e 13 assegnati ed in carica, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134 D.lgs. 267/2000.

**COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA**

**Provincia di Catanzaro**

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TASI. Conferma per l'anno 2015 aliquota vigente.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000,  
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, li 14/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Dott. Natalino Mercuri*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, li 14/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Dott. Natalino Mercuri*

# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Francesco Calisto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

**DISPONE**

**che la presente deliberazione**

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

**Lì, 31/07/2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 31/07/2015, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

**Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2015**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile.**
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Rosetta Cefalà

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Dalla residenza municipale, lì 31/07/2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Rosetta Cefalà